



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 102/2017

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 307/2017/R/com

“Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione”

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 15 Giugno 2017**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

Con il presente documento ASSOGAS, in un'ottica di fattiva collaborazione con il Regolatore, intende esprimere alcune considerazioni in relazione agli spunti di consultazione proposti nel documento per la consultazione di cui in epigrafe.

Risposta ai quesiti posti in consultazione

S.1: Osservazioni in relazione alle tipologie di costo e al perimetro temporale per l'individuazione dei costi di *debranding* ammissibili a riconoscimento tariffario

S.2: In relazione ai costi di comunicazione sostenuti per informare clienti finali e soggetti terzi interessati, si chiede alle imprese distributrici di voler precisare i criteri adottati per l'individuazione delle modalità di svolgimento e per il dimensionamento delle campagne informative

La scrivente Associazione, ritenendo condivisibile il perimetro soggettivo, oggettivo e temporale delineato dall'Autorità per il riconoscimento dei costi di *debranding* sostenuti dalle imprese di distribuzione, in riferimento alla prima parte del DCO intende avanzare un'osservazione in relazione al paragrafo 5.15.

Tale passaggio prevede: *"Nell'ambito di tale raccolta dati verrà richiesto alle imprese distributrici di trasmettere i dati a consuntivo relativi all'anno 2015, dati a consuntivo o apre-consuntivo relativi all'anno 2016 ed eventualmente, dati previsionali relativi all'anno 2017. I dati a consuntivo relativi al 2016 e al 2017 potranno essere raccolti con successive raccolte dati"*.

Sul punto si ritiene che, considerate le tempistiche di approvazione del provvedimento finale e dello svolgimento della relativa raccolta dati, la stessa potrebbe riguardare direttamente i dati a consuntivo sia per l'anno 2015 che per il 2016, anno in cui, del resto, sono stati sostenuti dalle imprese la quota maggioritaria degli oneri relativi al *debranding*.

In tal senso, si auspica che lo svolgimento della raccolta dati avvenga in un momento successivo al periodo feriale estivo, in quanto ciò permetterebbe ai distributori di fornire direttamente i dati consuntivati ed approvati nei relativi bilanci dell'esercizio 2016.

S.3: Osservazioni in merito alle ipotesi per il riconoscimento dei costi relativi al *debranding* per le imprese di distribuzione di gas naturale

Sulle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di gas naturale avanzate dal Regolatore, il primo spunto di riflessione che si vuole porre all'attenzione è relativo al rischio di doppio riconoscimento dei costi.

Al fine di evitare problematiche riferibili al *double counting*, potrebbe risultare utile prevedere che in sede di raccolta dati i soggetti interessati allochino i costi sostenuti per il *debranding* in base alle attività previste dall'*unbundling* contabile (distribuzione, misura e commercializzazione). In tal modo l'AEEGSI disporrebbe delle corrette informazioni per valutare l'eventuale presenza dei costi di *debranding* nella tariffa t(cot) dell'anno 2015.

Per quanto concerne, infine, le ipotesi e le opzioni elaborate dal Regolatore per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori di gas naturale secondo criteri di efficienza, si evidenzia quanto segue.

Premesso che ASSOGAS condivide, in linea generale, che i costi riconosciuti dal sistema tariffario debbano trovare riconoscimento attraverso logiche di efficienza, sul tema oggetto del presente DCO si ritiene che dovrebbe essere adottata una metodologia di riconoscimento puntuale.

Tale soluzione, infatti, appare preferibile per diverse ragioni.

Innanzitutto i costi sostenuti per l'attività di *debranding*, in ottemperanza agli obblighi legislativi imposti dalla normativa primaria, sono oggetto di certificazione di bilancio, di idonea documentazione contabile e riconciliazione con i dati di *unbundling* da trasmettere in sede di

raccolta dati. Si ritiene che tali circostanze permettano al Regolatore di disporre degli strumenti (e delle tutele) utili per una puntuale verifica dei valori.

In secondo luogo l'analisi di benchmark nonché l'approntamento di studi su "frontiere efficienti" o "costo medio" difficilmente potrebbero condurre a risultati impattanti in quanto il *debranding* è un'attività *una tantum*, senza storicità.

Pertanto analisi finalizzate a trovare soluzioni di efficienza che si discostino dal puntuale riconoscimento dei costi sostenuti, potrebbero comportare - nel caso in esame - situazioni di sperequazione tra le diverse imprese coinvolte.

Infine, si ritiene che lo strumento idoneo per il riconoscimento tariffario dei costi sostenuti risieda nel saldo di perequazione: nello specifico tramite l'aggiunta di un *addendum* pari al valore dei costi riconosciuti per l'attività di *debranding* (in sostituzione di più complesse soluzioni legate al numero di PdR).

L'utilizzo, infatti, del sistema perequativo per il riconoscimento di costi sostenuti *una tantum* da parte delle imprese di distribuzione è già avvenuto con successo in passato. Ciò, inoltre, eviterebbe le inevitabili complicazioni gestionali derivanti dall'inserimento di una nuova componente tariffaria.

Auspico che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale
